

Politica aziendale per la Qualità Ambiente Sicurezza Etica ETI

INDUPHARMA si propone di perseguire il proprio profitto avendo cura che la propria attività assicuri l'equilibrio tra i fini aziendali, le esigenze di salvaguardia degli interessi delle parti interessate, dei Clienti e dei Fornitori, il rispetto e la salvaguardia per l'ambiente, la sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti, dei terzi che operano stabilmente nell'impresa e di tutti coloro che operano per conto dell'azienda.

E' volontà dell'Azienda operare nel rispetto dei precetti normativi e perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e in ambito salute e sicurezza.

Per tali motivi l'Azienda ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità – Sicurezza e Ambiente secondo gli schemi UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 ed UNI EN ISO 14001:2015

A tale scopo l'Azienda si impegna:

- A pianificare i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più idonee per:
 - Valutare e trattare rischi associati ai processi
 - Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate
- A comunicare l'importanza del Sistema di Gestione Integrato e coinvolgendo attivamente tutte le parti interessate, coordinandole e sostenendole.
- Coinvolgendo, consultando e facendo partecipare i lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti;
- A perseguire la prevenzione di infortuni e malattie professionali;
- Ad operare nel rispetto della legislazione, delle norme, della prassi tecnica esistente;
- A mirare al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni dell'OH&S;
- Ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL;
- Ad analizzare e definire le necessità e aspettative dei propri Clienti, per soddisfarle al meglio;
- A perseguire nella ricerca delle migliori tecnologie disponibili/sostenibili e nello studio di applicazioni innovative del proprio processo produttivo, azioni volte a minimizzare gli impatti ambientali delle proprie attività, garantendo buone performance commerciali con la conseguente soddisfazione della propria clientela;
- Ad organizzare i propri interventi con impiego di risorse umane competenti e responsabili, che accettino e condividano i principi espressi in questo documento;
- Ad analizzare ed eseguire tutte le azioni e risorse necessarie ad assicurare la precisione della valutazione relativa agli interventi da effettuare;
- Ad assicurare che gli interventi siano eseguiti con tutte le misure necessarie atte a garantire il rispetto dell'ambiente;
- A garantire che gli operatori siano informati sui rischi potenziali connessi con le attività e adeguatamente formati e addestrati ad operare con cognizione di causa e nel rispetto delle regole emesse;
- Ad Introdurre procedure di sorveglianza al fine di monitorare la realizzazione della presente politica, eseguendo verifiche periodiche dell'efficienza e dell'adeguatezza delle misure e dei sistemi adottati;
- A predisporre le misure atte a garantire che tutti gli operatori terzi adottino comportamenti coerenti con i principi definiti nella presente politica, tramite la diffusione/comunicazione a tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa;
- A diffondere questa politica anche verso l'esterno per la migliore conoscenza dell'operatività dell'azienda.

Ethical Trading Initiative (ETI)

1. IL LAVORO È SCELTO IN MODO LIBERO

1.1 Non c'è lavoro forzato, con vincoli o effettuato in modo non volontario da detenuti.

1.2 Non si richiede ai lavoratori di "depositare" somme di denaro o lasciare i documenti d'identità col loro datore di lavoro, e i lavoratori sono liberi di lasciare il loro datore di lavoro a seguito di un adeguato preavviso.

2. LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E IL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SONO RISPETTATI

2.1 I lavoratori hanno il diritto, senza distinzione, di iscriversi a un sindacato o di formare un sindacato di propria scelta e di contrattare collettivamente.

2.2 Il datore di lavoro adotta un atteggiamento aperto nei confronti delle attività dei sindacati e delle attività organizzative dei medesimi.

2.3 I rappresentanti dei lavoratori non soffrono alcuna discriminazione e hanno il diritto di svolgere le loro funzioni di rappresentanza sul posto di lavoro.

2.4 Laddove la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva siano limitati dalla legge, il datore di lavoro facilita, e non ostacola, lo sviluppo di mezzi paralleli per l'associazione e la contrattazione libera e indipendente.

3. LE CONDIZIONI DI LAVORO SONO SICURE E IGIENICHE

3.1 Si fornirà un ambiente di lavoro senza pericoli e igienico, tenendo in considerazione le prevalenti nozioni dell'industria e su qualsiasi specifico rischio.

Si prenderanno misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute che derivano da, sono connessi a, o avvengono nel corso del lavoro, riducendo, per quanto ragionevolmente possibile, le cause dei rischi inerenti all'ambiente di lavoro.

3.2 I lavoratori riceveranno addestramenti periodici e documentati sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro e tale addestramento verrà ripetuto per i nuovi assunti e ogniqualvolta i lavoratori cambino reparto.

3.3 I lavoratori avranno accesso a servizi sanitari puliti e acqua potabile, e se applicabile, si forniranno attrezzature igienico-sanitarie dove poter conservare il cibo.

3.4 Laddove fornito, l'alloggio sarà senza pericolo e adeguato alle necessità basilari dei lavoratori.

3.5 L'azienda in osservanza del codice assegnerà la responsabilità per la salute e sicurezza sul lavoro a un rappresentante dell'alta dirigenza.

4. NON SI FARÀ RICORSO A LAVORO MINORILE

4.1 Non ci sarà alcuna ulteriore assunzione di lavoro.

4.2 Le ditte svilupperanno, adotteranno e contribuiranno a politiche e programmi per provvedere alla transizione dei bambini già impiegati al lavoro, onde metterli nella posizione di frequentare la scuola e mantenere un adeguato livello di educazione finché non saranno più bambini. Le definizioni di "bambino" e di "lavoro minorile" sono qui in calce.

4.3 I bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni non saranno impiegati per lavoro notturno o in condizioni pericolose.

4.4 Queste politiche e procedure saranno conformi ai provvedimenti degli standard applicabili dettati dall'ILO ("International Labour Organisation", Organizzazione Internazionale del Lavoro).

5. SI PAGANO SALARI SUFFICIENTI PER VIVERE

5.1 Le paghe e benefici pagati per una settimana lavorativa standard corrispondono, come minimo, agli standard di legge nazionali o agli standard di riferimento per l'industria, qualunque dei due sia il maggiore.

5.2 A tutti i lavoratori saranno fornite chiare informazioni per iscritto sulle condizioni di lavoro per quanto riguarda la retribuzione prima dell'assunzione e sui particolari della propria retribuzione per il periodo in oggetto ogni volta che sono pagati.

5.3 Non saranno permesse deduzioni dalle paghe come misura disciplinare senza l'espreso consenso del lavoratore interessato. Tutte le misure a carattere disciplinare dovranno essere registrate.

6. LE ORE DI LAVORO NON SONO ECCESSIVE

6.1 Le ore di lavoro sono conformi alle disposizioni che offrono la massima protezione al lavoratore tra quelle dettate dalla legislazione nazionale, dagli accordi collettivi o dalle successive clausole.

6.2 L'orario di lavoro, con l'esclusione degli straordinari, dovrà essere definito da contratto e non dovrà eccedere le 48 ore settimanali*.

6.3 Tutti gli straordinari saranno volontari. Lo straordinario sarà usto in modo responsabile, tenendo in considerazione quanto segue: l'entità, la frequenza e le ore lavorate dai singoli lavoratori e dalla forza lavoro nel suo complesso. Non sarà usato per sostituire un impiego regolare. Lo straordinario sarà sempre remunerato con una paga superiore alla norma che si raccomanda non sia mai meno del 125% della retribuzione normale.

6.4 Il numero totale delle ore lavorate in qualsiasi periodo di sette giorni non eccederà le 60 ore, con l'eccezione delle circostanze di cui alla successiva clausola 6.5.

6.5 Le ore lavorate potranno superare le 60 ore in qualsiasi periodo di sette giorni solo in circostanze eccezionali dove tutti i seguenti requisiti saranno rispettati:

- è consentito dalla legislazione nazionale;
- è consentito dall'accordo collettivo negoziato liberamente con un'organizzazione di lavoratori che rappresenti una porzione significativa della forza lavoro;
- sono state prese appropriate salvaguardie per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori; e
- il datore di lavoro può dimostrare che si tratta di circostanze eccezionali, come un picco inaspettato della produzione, incidenti o emergenze.

6.6 I lavoratori devono ricevere almeno un giorno libero in ogni periodo di sette giorni o, dove consentito dalla legislazione nazionale, due giorni liberi per ogni periodo di 14 giorni.

* Gli standard internazionali raccomandano la riduzione progressiva dell'orario di lavoro normale quando appropriato a 40 ore settimanali, senza che alla riduzione dell'orario di lavoro corrisponda alcuna riduzione nella retribuzione dei lavoratori.

7. NON SI PRATICA ALCUNA DISCRIMINAZIONE

7.1 Non dovrà esserci alcuna discriminazione nell'assunzione, risarcimento, l'accesso all'addestramento, avanzamento, licenziamento o pensionamento, in base alla razza, casta, nazionalità d'origine, religione, età, disabilità, sesso, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza ai sindacati o a partiti politici.

8. SI FORNISCE LAVORO REGOLARE

8.1 Per quanto sia possibile il lavoro effettuato deve essere secondo riconosciuti rapporti di lavoro stabiliti nell'ambito della legge e consuetudini nazionali.

8.2 Gli obblighi nei confronti dei dipendenti in base alle leggi sul lavoro o sull'assistenza sociale e regole emananti dal rapporto di lavoro a carattere regolare non saranno evitati tramite l'uso di appalti di lavoro, subappalti o accordi di lavoro a domicilio o tramite programmi di apprendistato senza una vera intenzione di impartire alcuna formazione o di fornire impiego regolare, né tali obblighi saranno evitati tramite l'uso eccessivo di contratti di lavoro a termine.

9. NON SONO CONSENTITE PRATICHE CRUDELI O INUMANE

9.1 L'abuso fisico o le misure disciplinari fisiche, la minaccia di abuso fisico, il tormento a carattere sessuale o d'altro tipo, l'abuso verbale e altre forme di intimidazione saranno proibite.

In considerazione degli obiettivi di politica generale appena citati, nonché di quelli espressi nel Manuale del SGQA, la Direzione individua e rivede periodicamente i propri obiettivi strategici.

Arre, 1 ottobre 2021

La Direzione
Giovanni Cazzaro

3/3